

VIDEONEWS LAVORO DEL 14.11.2016

Lavoro nero in agricoltura: fino a otto anni di reclusione

Lo scorso 3 novembre 2016, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge del 29 ottobre 2016 n. 199 \(Legge contro il caporalato\)](#), per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e ai fini del riallineamento. Le norme sono entrate in vigore dal 4 novembre 2016. La legge prevede un **serio inasprimento delle sanzioni** in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con la **reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato**, per chi recluta manodopera da destinare al lavoro presso terzi che per i datori di lavoro che assumono anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Nei casi in cui venga usata la violenza e l'intimidazione verso i lavoratori gli anni di reclusione **possono salire fino a 8 e le multe fino a 2000 euro** per ogni lavoratore impiegato. E' prevista inoltre la **confisca dei beni** che siano prezzi o prodotti del reato e il sequestro oppure il **controllo giudiziario dell'azienda** in cui è stato commesso il reato, ad evitare ripercussioni negative sull'occupazione

Il testo specifica che la **situazione di sfruttamento** si determina nei casi in cui:

- vengano corrisposte **retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali** o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- venga **violata la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, alle ferie oppure sulla sicurezza** e igiene nei luoghi di lavoro;
- i lavoratori sono soggetti a **condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative** degradanti

Sono **situazioni aggravanti** l'utilizzo di più di tre lavoratori ed il fatto che siano minori in età non lavorativa. Sono invece **circostanze attenuanti** che possono diminuire la pena fino a due terzi la collaborazione che eviti ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa e/o porti prove decisive per l'individuazione di soggetti che concorrono al reato. Oltre alle misure sanzionatorie la legge prevede anche di mettere in campo misure a più ampio raggio come il **rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità** e prevedendo un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni, che coinvolgendo gli enti territoriali definisca misure specifiche di aiuto e supporto logistico dei lavoratori stagionali, spesso vittima del caporalato.

Fonte Fiscoetasse

CIG servizi di pulizia scuole: come fare domanda

L'INPS, con **Messaggio 03 novembre 2016, n. 4394**, fornisce chiarimenti sulla **CIG in deroga** per il settore **Appalti di pulizie nelle scuole**, disciplinato dal Decreto Interministeriale n.1600079 del 17 ottobre 2016. Il citato decreto ha stabilito che l'intervento riguarderà un numero massimo di 13.060 unità lavorative, dipendenti delle 57 aziende del settore in oggetto. Il trattamento di cassa integrazione in deroga, nonché l'intera contribuzione figurativa spettante ai lavoratori del settore in oggetto verrà **imputato a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione**, nel limite massimo complessivo di euro 42.998.774,23.

Le aziende devono presentare telematicamente l'istanza di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale utilizzando, come di consueto, la **piattaforma dedicata DIGIWEB**. La procedura è la seguente

- l'azienda deve presentare **un'unica domanda per tutti i lavoratori interessati** dall'intervento che prestino attività lavorativa presso le unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione;
- l'azienda, nella compilazione del quadro "A" della domanda (SR100), relativamente alla sezione riservata all'indicazione dei dati dell'UNITA' PRODUTTIVA, inserisce la seguente specifica "APPALTI PULIZIE SCUOLE - REGIONE..." seguita dall'indicazione della Regione; il Cap e e il comune da indicare sono quelli della sede dove l'azienda ha la sua posizione contributiva, che sarà anche quella dove saranno effettuate le operazioni di conguaglio.

Fonte INPS

Disoccupazione in edilizia: non computabili le assenze per malattia

La Cassazione con sentenza n. 21832 del 24 ottobre 2016 ha accolto il ricorso dell'INPS che affermava la mancanza di requisito contributivo per l'erogazione del trattamento di disoccupazione speciale edile a un lavoratore. La sentenza di appello aveva invece accolto il ricorso del lavoratore affermando che *ai fini del periodo contributivo minimo necessario per l'attribuzione, a favore dei lavoratori dell'edilizia, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, comma 3, deve tenersi conto anche dei periodi di assenza per malattia, nei limiti della durata del comparto non risultando ai fini anzidetti derogato il principio dell'esonero del lavoratore, entro i suindicati limiti, dal rischio della mancata prestazione lavorativa.* In materia si registrano due posizioni giurisprudenziali contrastanti. In questo caso si è riaffermato il favore alla posizione dell'Inps e i giudici di cassazione hanno ritenuto che a fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto per il trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che norma dell'art. 45, comma 1, del d.l. 244/1995, convertito nella l. 341/1995, i datori di lavoro esercenti attività edile, diversamente dal settore industria, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale *"su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi"*, ed in via generale di tutti quegli eventi *"per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili"*.

Fonte Corte di Cassazione

GPS su auto aziendali: circolare dell'Ispettorato del lavoro

Con la circolare n. 2 del 2016, l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni operative circa l'installazione di apparecchiature di **localizzazione satellitare GPS su autovetture aziendali**. La norma (art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970) è stata modificata recentemente dal decreto correttivo del Jobs act e prevede ora in particolare, che le procedure autorizzative concordate con le rappresentanze sindacali, previste per i sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, **non si applicano "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"**. Per definire la necessità o meno dell'autorizzazione è necessario quindi, in primo luogo, individuare se l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS su auto aziendali è funzionale a rendere la prestazione lavorativa o no.

In linea di massima, chiarisce l'ispettorato – **"si può affermare che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione non sono utilizzati in via primaria per l'esecuzione dell'attività, ma rappresentano un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo o per garantire la sicurezza.**

Fonte Ispettorato nazionale del lavoro

Agevolazioni aree di crisi: proroga per Marche e Umbria

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale 02 novembre 2016, fornisce precisazioni sul [decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016](#), riguardante le agevolazioni per le Aree di crisi industriale non complessa. Nello specifico, il nuovo decreto prevede che il termine entro il quale le Regioni approvano e trasmettono al Ministero la propria proposta di elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni per le aree di crisi industriale non complessa, è prorogato di 30 giorni, limitatamente alla Regione Marche e alla Regione Umbria, in quanto interessate dagli eventi sismici verificatisi in data 26 ottobre 2016 e in data 30 ottobre 2016. Ricordiamo che le agevolazioni riguardano misure di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale, ricomprese nei finanziamenti agevolati e a fondo perduto, previsti dalla L. 181 1989 e gestiti da INVITALIA con modalità specifiche per ogni area di crisi.

Fonte Ministero dello Sviluppo Economico

Ecco le professioni con maggiori disparità uomo-donna

Nel decreto del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2016 vengono individuati, per il 2017, i settori e professioni, caratterizzati da un **tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media**, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2015.

Le **indicazioni sono rilevanti ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4 comma 11 l 92 2012**, per le aziende del settore privato per il 2017. Il decreto è stato emanato anche in attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. I settori e le professioni individuati sono elencati qui sotto e nelle tabelle A e B in allegato al decreto vengono riportati i tassi di occupazione e le percentuali di disparità.

Le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo - donna superiore del 25% al valore medio, pari al 12,8% (disparità media uomo - donna Anno 2015):

- Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate
- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
- Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
- Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
- Ingegneri, architetti e professioni assimilate
- Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
- Imprenditori e responsabili di piccole aziende
- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa
- ed assimilati
- Specialisti della salute
- Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

Fonte Ministero del lavoro

Abolito il contributo per il permesso di soggiorno

In riferimento al contributo per il rilascio o il rinnovo del Permesso di Soggiorno, a seguito della conferma della Sentenza n. 6065/2016 del TAR del Lazio, gli stranieri interessati al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno più pagare il contributo, precedentemente stabilito con decreto del Ministero

dell'Economia del 06/10/2011 di importo variabile da € 80 ad € 200, fermo restando però l'obbligo del versamento del costo del permesso di soggiorno elettronico.

Infatti facendo seguito a quanto disposto con circolare N. 400/A/2016/12.214.5. prot. 38650 del 16.09.2016. il Ministero dell'Interno ha comunicato che in data 26 ottobre 2016, è stata pubblicata la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è definitivamente pronunciato, respingendo l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza del TAR Lazio. E' stata così confermata la sentenza del TAR di annullamento del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 6 ottobre 2011, che aveva istituito il contributo da 80 a 200 Euro.

Per conseguenza, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall'articolo 5, comma 2 ter, del TUE, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del PS Elettronico. L'abolizione si applica a tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, che dovranno quindi essere portate a compimento prive del citato contributo.

Fonte Ministero dell'Interno

Fondo azionariato lavoratori: ecco il bando per le aziende

E' stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito del Ministero del Lavoro l'avviso pubblico, corredato di modulo e di formulario, con cui sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al **Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti**, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i cui criteri di utilizzo sono contenuti nel decreto interministeriale del 20 giugno 2016.

Il Fondo sostiene le iniziative avviate dalle imprese che assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato. In particolare **alle aziende ammesse è riconosciuta:**

- **una somma pari al 30 per cento del valore di ciascuna azione assegnata a titolo gratuito** ovvero,
- **nel caso di assegnazione a titolo oneroso, una somma pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto ai lavoratori dipendenti** con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato. Possono essere ammesse al beneficio le società per azioni italiane o di altri Paesi dell'Unione europea, con una o più sedi nel territorio dello Stato italiano.

Il beneficio si applica alle azioni collocate dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della disposizione che ha istituito il Fondo) al 28 febbraio 2017 ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato (articolo 2, comma 3, del decreto 20 giugno 2016). Il bando ha scadenza 10 Marzo 2017.

Fonte Ministero del lavoro